

Art. 10
Collaudo

1. Il collaudatore, indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2, svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza della legge regionale n. 9/1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e della legge n. 1086/1971.
2. Il collaudatore è tenuto a visitare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione al settore provinciale del Genio civile competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983.
3. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività è redatto, di volta in volta, verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori.
4. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 3. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate, nel caso in cui il direttore dei lavori non adempia a quanto prescritto all'articolo 9, comma 4. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "relazione a strutture ultimate", agli atti di collaudo è allegato il giornale dei lavori di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.
5. Il collaudatore è tenuto, d'intesa con il direttore dei lavori, a programmare e a far eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. L'esecuzione delle prove di carico è comunque obbligatoria per quelle tipologie di costruzioni individuate con provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.
6. Gli atti di collaudo sono redatti in tre originali e trasmessi, entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da adottarsi entro il termine di quindici giorni.
7. Ove sussistano motivi ostativi all'attestazione, il dirigente ne comunica al collaudatore le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni od osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. La sospensione può verificarsi una sola volta.
8. Il settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:
 - a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;
 - d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.
9. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore due copie degli stessi. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e al Comune territorialmente competente.
10. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto

deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

11. In caso di revoca o di dimissioni dall'incarico, il collaudatore in corso d'opera redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, per la parte di lavori o di opere realizzate. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione al settore provinciale del Genio civile competente per territorio.

12. Il collaudatore subentrante deve:

- a) visitare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico";
- b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
- c) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
- d) esaminare la relazione del precedente collaudatore.

13. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 12.